



**REGOLAMENTO
PER I CONGRESSI
REGIONALI E PROVINCIALI**

CONGRESSO PROVINCIALE

1 – Formazione dell'Anagrafe degli iscritti

- Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale del partito coloro che risiedono o sono domiciliati nella Provincia, risultano regolarmente iscritti al partito nell'anno in corso, hanno pagato le quote differenziate e, se eletti, abbiano provveduto al versamento della contribuzione volontaria determinata dagli Organi Nazionali e Regionali. Il Presidente Nazionale, anche su proposta del Coordinatore Nazionale Organizzativo, può prevedere deroghe in casi di particolare rilevanza e, comunque, in via eccezionale. Non è ammessa l'iscrizione o la partecipazione ai congressi in più di una provincia;
- le città metropolitane riconosciute tali per legge (es. Roma, Milano, Torino etc...) sono equiparate alle Province;
- la definizione di iscritto è quella indicata all'art 4 e 5 dello Statuto nazionale IDV, dove sono specificati i motivi di esclusione, revoca, durata e limiti dell'iscrizione;
- prima della indizione dei Congressi provinciali, le iscrizioni devono essere registrate nell'Albo regionale degli iscritti a cura del Coordinatore regionale (o carica equipollente) in carica e del Tesoriere regionale che ha ricevuto le quote di iscrizione;
- una copia dell'elenco degli iscritti aventi diritto di voto deve essere depositata nella segreteria regionale del partito. Un'altra copia va depositata nella sede provinciale del partito (se esistente). Una terza copia infine va trasmessa alla sede nazionale del partito (Roma, Via Principe Eugenio n. 31 tel. 06.97848144; fax. 06.97848355 email: comunicazione@italiadeivalori.it). In ogni caso, l'elenco va messo a disposizione degli iscritti in almeno 5 copie nella sala congressuale durante i lavori (in visione, per rispettare il diritto alla privacy);
- le iscrizioni per l'anno successivo sono formalmente aperte a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2 – Convocazione del Congresso Provinciale

- Il Congresso provinciale è convocato dal Coordinatore regionale in carica, con invito (per posta, fax o e-mail) da inviare almeno 5 giorni prima. In caso di inerzia del Coordinatore regionale (o organo equipollente) provvede alla convocazione il Presidente Nazionale o, su sua delega, il Coordinatore Nazionale Organizzativo;
- l'invito deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'inizio del Congresso nonché l'orario iniziale ed il termine finale delle votazioni;
- la indizione del Congresso va resa nota agli organi di informazione ed alla stampa nonché pubblicato sul sito internet regionale del partito e può essere anche pubblicizzata con manifesti o altri sistemi pubblicitari;

- il mancato ricevimento dell'avviso di convocazione non può essere motivo di invalidazione delle procedure elettorali se la convocazione dell'Assemblea è stata resa di pubblico dominio con altri mezzi;
- la valutazione della regolarità delle convocazioni è rimessa al giudizio del Garante per le procedure congressuali;
- possono essere invitati al Congresso - in qualità di ospiti ed osservatori - delegazioni di altri partiti, associazioni, sindacati, autorità, stampa e quanti altri sarà ritenuto opportuno.

3 – Il Garante per le procedure congressuali

- Il Garante per le procedure congressuali (o per il Congresso provinciale) è nominato dal Coordinatore regionale di concerto con il Presidente Nazionale del partito ovvero, su delega di quest'ultimo, con il Coordinatore Nazionale Organizzativo e dura in carica fino all'espletamento dell'assemblea. Il suo nominativo va indicato nella lettera di convocazione del congresso provinciale;
- egli ha il compito di coordinare, controllare e garantire la regolarità di tutte le operazioni congressuali (ivi compresa la regolarità delle iscrizioni, degli inviti, dello svolgimento dei lavori assembleari e degli altri adempimenti previsti). Sovrintende ai lavori di accreditamento degli aventi diritto a partecipare al Congresso;
- può all'occorrenza istituire specifiche Commissioni congressuali ovvero farsi assistere da propri collaboratori o sostituti;
- presiede il Congresso provinciale, nomina il segretario di assemblea e il seggio elettorale (presidente e scrutatori), vigila sul regolare svolgimento dei lavori, convalida i risultati, sottoscrive il verbale d'assemblea redatto dal segretario di assemblea;
- il ruolo di garante del Congresso provinciale può essere svolto direttamente dal Coordinatore regionale ma non dal coordinatore provinciale uscente né da chi intende candidarsi a tale carica.

4 – Compiti del Congresso Provinciale

- Il Congresso provinciale elegge i seguenti organismi provinciali del partito:
 - a. il Coordinatore provinciale del partito ed i membri del coordinamento provinciale, nel numero stabilito dallo Statuto regionale o, in mancanza, deliberato dal coordinamento regionale e ratificato dal Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo;
 - b. i delegati provinciali al Congresso regionale se programmato;
 - c. ogni altro organismo che riterrà utile purché non in contrasto con lo Statuto regionale o nazionale e salvo ratifica degli organi regionali e nazionali competenti (ad esempio Consulte giovanili o di Pari Opportunità, Aree tematiche e Dipartimenti, etc.);
 - d. non è ammesso il voto per delega.

5 – Svolgimento dei lavori congressuali

- Il Congresso provinciale è presieduto dal “Garante per le procedure congressuali (o del Congresso provinciale)”;
- la votazione per eleggere il Coordinatore provinciale ed i membri del coordinamento provinciale avviene per “mozione politica”, collegata ad una lista, che ciascun candidato alla carica di coordinatore provinciale deve depositare nella sede regionale territorialmente competente ovvero in quella provinciale, se esistente, entro le ore 19 del giorno antecedente la celebrazione del congresso ovvero nelle mani del Garante per il Congresso al momento dell’apertura dei lavori o in altro termine che il Garante stesso, sentita l’assemblea, fisserà a suo insindacabile giudizio;
- possono essere poste ai voti solo le mozioni e le proposte di candidatura che risultano sottoscritte da un numero minimo di 30 aderenti che devono essere presenti al congresso, se gli iscritti sono oltre 500; di 15, se sotto tale numero;
- ciascun candidato a Coordinatore provinciale ha diritto di illustrare all’assemblea la mozione politica a sostegno della propria lista per un tempo assegnato dal Presidente dell’assemblea, tenuto conto delle esigenze organizzative dei lavori;
- nella composizione del Coordinamento provinciale si dovrà tenere conto dell’equa distribuzione e rappresentatività territoriale garantendo il diritto delle minoranze. Le cooptazioni “territorialmente o professionalmente significative” potranno essere successivamente effettuate dal Coordinatore regionale, anche su proposta del Coordinamento provinciale eletto, purché non vengano modificati gli equilibri della maggioranza congressuale e comunque nel rispetto dello statuto regionale;
- ogni lista presentata, contraddistinta da un numero progressivo, è capeggiata dal candidato alla carica di Coordinatore provinciale e contiene i candidati al coordinamento provinciale nella misura di almeno i due terzi dei componenti da eleggere. In presenza di più liste, alla lista che riporta il maggior numero di consensi viene assegnato un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 70% dei componenti il coordinamento provinciale, sempre che la lista stessa non abbia raggiunto una percentuale maggiore;
- le liste, collegate con le rispettive mozioni politiche, potranno essere depositate presso la sede regionale territorialmente competente – ovvero presso le sedi provinciali, se esistenti, – fino alle ore 19 del giorno antecedente la celebrazione del congresso ovvero direttamente al Garante delle procedure congressuali entro un’ora dall’inizio dell’assemblea congressuale o altro termine che il Garante, sentita l’assemblea, fisserà a suo insindacabile giudizio e sarà coincidente con quello fissato per il deposito della mozione politica;
- ogni Congresso provinciale ha diritto di eleggere, anche con più liste concorrenti e numerate progressivamente, un numero di delegati al

congresso regionale direttamente proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di un delegato su 20 iscritti;

- i delegati al congresso regionale sono eletti con il sistema proporzionale;
- al termine dei lavori, il Presidente ed il segretario dell'assemblea redigono il relativo verbale che, previa loro sottoscrizione, viene trasmesso al Coordinatore regionale, al Presidente nazionale e al Coordinatore Nazionale Organizzativo;
- i risultati del Congresso vanno resi noti a tutto il partito (anche attraverso internet), vanno pubblicizzati e trasmessi agli organi di informazione ed agli altri partiti ed autorità pubbliche.

CONGRESSO REGIONALE

6 – Delegati al Congresso Regionale

- Partecipano al Congresso i delegati eletti in ciascuna provincia ed in ciascuna città metropolitana nonché i coordinatori eletti dei comuni capoluogo di provincia, i delegati di diritto;
- sono delegati di diritto al Congresso Regionale:
 - gli eletti e gli amministratori (di primo e secondo grado) in carica;
 - il Coordinatore provinciale in carica;
 - i Presidenti dei Circoli di base che abbiano chiesto e ottenuto il riconoscimento a norma di Statuto regionale o nazionale;
 - i Responsabili degli altri organismi riconosciuti a livello regionale o nazionale (es. Associazioni culturali collegate al partito, etc.) purché già costituiti all'atto della indizione dei Congressi provinciali;
 - i Responsabili provinciali della Consulta donne e dei Giovani;
 - i componenti del Coordinamento regionale e della Commissione regionale di garanzia uscenti;
 - i responsabili dei dipartimenti degli altri organismi territoriali di partito, riconosciuti a livello regionale.
- Se nella regione interessata il numero degli aderenti è inferiore a 500, partecipano al Congresso tutti gli aderenti salvo diversa modalità autorizzata dal Presidente o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo.
- Il Coordinatore regionale uscente cura la compilazione dell'elenco dei delegati congressuali. Una copia di tale elenco va depositata nella segreteria regionale del partito. Un'altra copia va inviata alle sedi provinciali del partito. Una terza copia infine va inviata alla sede nazionale del partito (Roma, Via Principe Eugenio n. 31, tel. 06.97848144; fax. 06.97848355 email: comunicazione@italiadeivalori.it). In ogni caso, l'elenco va messo a disposizione dei delegati in almeno 5 copie nella sala congressuale durante i lavori (in visione, per rispettare il diritto alla privacy).

7 – Convocazione del Congresso Regionale

- Il Congresso regionale è convocato dal Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo. La valutazione della regolarità formale delle convocazioni è rimessa al giudizio del Garante per il Congresso regionale (o per le procedure congressuali);
- la convocazione avviene a mezzo di invito scritto (per posta, fax o e-mail) almeno 5 giorni prima della data fissata per il Congresso. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'inizio del Congresso nonché l'orario iniziale ed il termine finale delle votazioni. Deve contenere inoltre l'ordine del giorno dei lavori congressuali ed il nome del Garante per le procedure congressuali;
- la indizione del Congresso va resa nota agli organi di informazione ed alla stampa nonché pubblicato sul sito internet regionale e nazionale del partito e può essere anche pubblicizzato con manifesti o altri sistemi pubblicitari;
- possono essere invitati al Congresso - in qualità di ospiti ed osservatori - delegazioni di altri partiti, associazioni, sindacati, autorità, stampa e quanti altri sarà ritenuto opportuno;
- il mancato ricevimento dell'avviso di convocazione non può essere motivo di invalidazione delle procedure elettorali se la convocazione dell'Assemblea è stata resa di pubblico dominio con altri mezzi. Di tanto dovrà essere fornita prova certa al Garante per le procedure congressuali.

8 – Il Garante per il Congresso regionale

- Il Garante per il Congresso regionale è nominato dal Presidente Nazionale del partito ovvero, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo e va indicato nella lettera di convocazione;
- il Garante dura in carica fino alla conclusione del Congresso ed ha il compito di coordinare, controllare e garantire la regolarità di tutte le operazioni congressuali (ivi compresa la regolarità della individuazione dei delegati, degli inviti, dello svolgimento dei lavori assembleari e degli altri adempimenti previsti). Sovrintende ai lavori di accreditamento degli aventi diritto a partecipare al Congresso;
- può istituire apposite commissioni congressuali ovvero farsi assistere da propri collaboratori o sostituti;
- presiede il Congresso regionale, nomina il segretario di assemblea e il seggio elettorale (presidente e scrutatori), vigila sul regolare svolgimento dei lavori, convalida i risultati, sottoscrive il verbale d'assemblea redatto dal segretario di assemblea;
- il ruolo di Garante regionale per il Congresso non può essere svolto dal Coordinatore regionale uscente né da chi intende candidarsi a tale carica.

9 – Compiti del Congresso Regionale

- Il Congresso regionale elegge i seguenti organismi regionali del partito:
 - a. Il Coordinatore regionale del partito e i componenti del coordinamento o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo; i componenti del Coordinamento regionale (ovvero denominazione equipollente utilizzata nei rispettivi Statuti regionali), secondo la composizione numerica indicata negli Statuti stessi ovvero approvata dal Coordinamento regionale e, ratificata dal Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo;
 - b. il Tesoriere regionale;
 - c. i componenti del Collegio regionale di garanzia con voto limitato ai due terzi dei componenti da eleggere;
 - d. ogni altro organismo che il Congresso riterrà utile purché non in contrasto con lo Statuto regionale o nazionale e salvo ratifica degli organi nazionali competenti (ad esempio Consulte giovanili o di Pari Opportunità, Aree tematiche e Dipartimenti, etc.).

10 – Svolgimento dei lavori congressuali

- L'assemblea congressuale è presieduta dal Garante regionale per il Congresso che a sua volta nomina il segretario dell'Assemblea e il seggio elettorale (presidente e scrutatori);
- la votazione per eleggere il Coordinatore regionale ed i membri del coordinamento regionale avviene per "mozione politica", collegata alla relativa lista di candidati, che ciascun candidato alla carica di Coordinatore regionale può depositare presso la sede regionale territorialmente competente entro le ore 19 del giorno antecedente la celebrazione del congresso ovvero nelle mani del Garante per il Congresso al momento dell'apertura dei lavori o in altro termine che il Garante stesso, sentita l'assemblea, fisserà a suo insindacabile giudizio;
- possono essere poste ai voti solo le mozioni e le proposte di candidature che risultano sottoscritte da un numero minimo di 40 delegati e che, comunque, dovranno partecipare all'assemblea; al di sotto dei 500 aderenti la mozione deve essere sottoscritta da almeno 15 aderenti;
- le mozioni politiche e le proposte di candidature sono pubbliche e devono essere pubblicizzate e messe a disposizione di tutti gli iscritti che ne facciano richiesta;
- nella composizione del coordinamento regionale si dovrà garantire il diritto delle minoranze ed una equa ripartizione territoriale dei suoi componenti. Ogni lista presentata, contraddistinta da un numero progressivo, è capeggiata dal candidato alla carica di coordinatore regionale e contiene i candidati al coordinamento regionale nella misura di almeno i due terzi dei componenti da eleggere. In presenza di più liste, collegate con i rispettivi candidati alla carica di

Coordinatore regionale, alla lista che ottiene il maggior numero dei voti viene attribuito un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 70% dei componenti del coordinamento regionale sempre che la stessa lista non abbia ottenuto una percentuale maggiore;

- al termine dei lavori, il Presidente ed il segretario dell'assemblea redigono il relativo verbale che, previa loro sottoscrizione, viene trasmesso al Presidente e al Coordinatore Nazionale Organizzativo;
- i risultati del Congresso vanno resi noti a tutto il partito (anche attraverso internet). Inoltre vanno pubblicizzati e trasmessi agli organi di informazione, agli altri partiti ed alle autorità pubbliche;
- si invita al rispetto della rappresentanza di genere almeno nella misura di un terzo.

NORME GENERALI PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E REGIONALI

- Hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente accreditati al momento dell'esercizio del diritto di voto, purché fisicamente presenti in aula. Non è consentito il voto per delega;
- l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti nazionale e regionali;
- la votazione è valida se sono presenti al momento delle singole votazioni almeno il 30% degli iscritti o dei delegati (sempre che vi sia da parte di almeno 20 persone la richiesta di verifica del quorum);
- qualora non si raggiungesse il quorum previsto, l'Assemblea potrà nuovamente essere riconvocata (anche su singoli punti dell'ordine del giorno) con un preavviso di almeno 5 giorni ed in seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
- salvo diversa determinazione del Garante per il Congresso, il voto delle mozioni e degli altri documenti congressuali è palese e per alzata di mano. A richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto può essere a scrutinio segreto;
- il voto sulle persone (ad esempio per il rinnovo delle cariche) avviene – possibilmente in un'unica soluzione - a scrutinio segreto mediante schede separate e di colore diverso per le singole votazioni. Il Garante – tenuto conto dell'andamento della discussione – potrà disporre che alcune votazioni avvengano per alzata di mano o per acclamazione;
- le deliberazioni possono riguardare soltanto le questioni poste all'ordine del giorno. Possono essere iscritte all'ordine del giorno altri argomenti, a richiesta di almeno un terzo dei presenti, all'inizio dei lavori e prima della relazione introduttiva del Coordinatore uscente;
- le operazioni di accreditamento devono avere inizio almeno un'ora prima dell'inizio dei Congressi e proseguono per tutta la loro durata. È consentito l'accREDITAMENTO presso le sedi regionali anche nei giorni precedenti alla celebrazione dei congressi. Chi intende accreditarsi

deve avere al seguito un documento di riconoscimento, salvo riconoscimenti personali da parte di un componente del seggio elettorale. In caso di controversia decide il Garante per le procedure congressuali. All'atto dell'accreditamento va rilasciato a ciascun avente diritto un *badge* congressuale valido anche per esercitare il diritto di voto (e che deve essere vidimato all'atto dell'esercizio del diritto di voto per evitare duplicazioni);

- i lavori dei singoli Congressi sono aperti dalla relazione politica del Coordinatore uscente. Possono essere invitate a presentare i loro saluti le delegazioni degli altri partiti presenti e gli altri ospiti. Subito dopo si passa all'illustrazione – da parte degli interessati – delle mozioni degli ordini del giorno e della presentazione delle candidature. Quindi viene data la parola ai delegati, secondo il contingentamento dei tempi indicato dal Garante del Congresso. Ciascun candidato (al coordinamento provinciale o regionale) ha diritto di illustrare all'Assemblea la propria mozione politica per un tempo assegnato dal Garante del Congresso;
- a conclusione del dibattito, e comunque non prima dell'ora indicata nella lettera di convocazione, vengono avviate le operazioni di voto, secondo le modalità stabilite da questo regolamento o da eventuali ulteriori modalità proposte dall'Assemblea validamente costituita se fatte proprie dal Garante del Congresso;
- il Presidente dell'Assemblea proclama eletti, subito dopo il termine delle operazioni di spoglio, il coordinatore regionale e la relativa lista che abbiano riportato più voti;
- in caso di controversie, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia (a quello regionale per le controversie relative all'espletamento dei congressi provinciali, ovvero a quello nazionale per quelle relative ai congressi regionali);
- ogni deroga al presente regolamento, proposta dal coordinamento regionale che ne abbia interesse, deve essere approvata dal Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Coordinatore Nazionale Organizzativo.